



TRIBUNALE DI LIVORNO

Livorno, lì 20.05.2020

Alle imprese destinatarie della lettera di invito

OGGETTO:

Lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del miglior prezzo a norma dell'art. 95, comma 4, lettera b) d. lgs. 50/2016, sulla piattaforma MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 36, comma 6, d. lgs. 50/2016)

avente ad oggetto:

fornitura del servizio di energia degli impianti del Tribunale di Livorno con assunzione di nomina di "terzo responsabile"

Cig: 8309842A8B

Nr. gara: 7772395

Il Presidente del Tribunale

a seguito di consultazione degli elenchi di operatori economici,

INVITA

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura di affidamento diretto, a norma dell'art. 36, comma 2, lettera b), d. lgs. 50/2016, indicata in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato Speciale, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

1. PREMESSA

Con Provvedimento (prot. n. 0013724.ID del 05.12.2019) il Direttore generale della Direzione delle Risorse materiali e delle Tecnologie ha disposto l'indizione di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016,3 per la fornitura dei servizi indicati in oggetto.

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate.

Non è necessario adottare il sistema di valutazione della congruità delle offerte previsto dall'art. 97, comma 2, d. lgs. 50/2016, perché il numero delle imprese invitate a formulare l'offerta è inferiore a 15.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del medesimo Codice, è la Dott.ssa Anna Maria Lena Martini.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Gli atti di gara sono costituiti, oltre che dalla presente Lettera di Invito, dai seguenti documenti:

- a) Documento di gara unico europeo;
- b) Mod. n. 1 - Dichiarazioni integrative;
- c) Mod. n. 2 - Dichiarazioni integrative ausiliario e consorziato esecutore;
- d) Mod. n. 3 - Dichiarazioni RTI non costituiti;
- e) modello di offerta economica;
- f) Schema di contratto.

La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sulla piattaforma MEPA, all'interno della pagina di dettaglio della gara, all'interno della pagina di dettaglio della **gara**, recante il nr. **7772395**.

Essa è disponibile anche sul sito del Tribunale (cioè sul "profilo di committente" di questa Stazione Appaltante) all'indirizzo:

<https://www.tribunale.livorno.it/pagDocumentazione/riscaldamento.aspx>.

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art. 36, comma 2, lett. b, d. lgs. 50/2016) E IMPORTO

3.1 Il presente appalto pubblico di servizi è costituito da un unico lotto poiché il servizio in questione non risulta divisibile.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto pubblico di servizi	Descrizione	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Valore in euro
--	-------------	-----	--	-------------------

1	fornitura del servizio di energia degli impianti del Tribunale di Livorno con assunzione di nomina di “terzo responsabile”	71314200-4	Servizio di energia	€ 134.596,12
---	--	------------	---------------------	--------------

3.2 Il valore dell'appalto di servizi di energia è: euro 134.596,12.

3.3 Il presente affidamento non ha un interesse transfrontaliero, in considerazione della modesta entità dell'importo e del fatto che il servizio deve essere eseguito necessariamente in Livorno.

3.4 L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00

3.5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà con cadenza **mensile**.

Il pagamento del corrispettivo del servizio verrà effettuato entro i termini di legge dalla data di ricezione della relativa fattura elettronica dal Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a cura del Responsabile del Procedimento previa verifica della conformità della stessa a quanto richiesto.

Ogni fattura dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione del Codice Univoco di Ufficio del Tribunale di Livorno: E9JCK1.

In base alle nuove disposizioni con cui è stato introdotto il meccanismo del cosiddetto “*split payment*” dovrà essere apposta su ogni fattura l'annotazione “**scissione dei pagamenti**”.

L'Amministrazione effettuerà il pagamento, previa verifica della regolarità contributiva da accertarsi tramite DURC in corso di validità, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 38 – art. 17 - anno 2007 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Il pagamento avverrà, da parte del Funzionario delegato presso la Corte di appello, previo espletamento degli accertamenti di cui all'art. 48-bis dpr. 602/1973 e previa approvazione da parte della Conferenza permanente.

4. DURATA DELL'APPALTO DI SERVIZI

La durata dell'appalto di servizi è **dal 15.11.2020 al 15 aprile 2021** (giusta delibera del Direttore generale del 23.01.2020, prot. nr. 0000829.ID).

Misura delle penali

In ogni caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e quindi anche indipendentemente dalla risoluzione del contratto, la penale da applicare ai sensi dell'art. 113-bis d. lgs. 50/2016 è calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", gli operatori economici invitati alla procedura, anche se stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, che non incorrano nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 del medesimo Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di Invito. L'affidatario del contratto dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016, secondo le specifiche di cui ai successivi punti 6 e 7 relativi a "Requisiti generali" e "Requisiti speciali e mezzi di prova".

Gli operatori economici possono partecipare alla gara anche sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera d) o Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 48 del "Codice dei contratti pubblici".

E' ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE: in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del "Codice dei contratti pubblici", **è fatto divieto:**

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del "Codice dei contratti pubblici" sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del "Codice dei contratti pubblici", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del "Codice dei contratti pubblici", rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di svolgimento della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del "Codice dei contratti pubblici", dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato rispetto della normativa antimafia.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale la verifica dei requisiti generali e speciali.

I concorrenti devono registrarsi al sistema AVCPass e acquisire il PassOE.

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, **nell'apposito spazio, il "PassOE"** rilasciato dal servizio AVCPass contenente anche le eventuali imprese ausiliarie.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliarie e deve essere inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del d. lgs. 50/2016, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.

Il PASSOE deve essere firmato digitalmente congiuntamente da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo, consorziate ed eventuali ausiliari.

7.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**, per il settore delle attività oggetto della concessione ovvero attività analoghe.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma 3 del "Codice dei contratti pubblici", presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di impresa o di Consorzio ordinario di concorrenti, il suddetto requisito di idoneità professionale **deve essere posseduto da ciascun membro/consorziato.**

7.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Al fine di acquisire una ragionevole certezza sulla capacità dell'eventuale aggiudicatario di eseguire puntualmente le obbligazioni a suo carico, è necessario, ai sensi dell'art. 83, comma 4, Codice appalti, che l'offerente abbia un fatturato minimo annuo (nel 2017 e 2018), compreso il fatturato relativo al settore di attività oggetto del presente appalto, non inferiore a € 250.000,00 (leggermente inferiore al doppio del valore stimato del presente appalto), mediante dichiarazione del legale rappresentante.

7.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Al fine di acquisire una ragionevole certezza sulla capacità dell'eventuale aggiudicatario di eseguire puntualmente le obbligazioni a suo carico, è necessario, ai sensi dell'art. 83, comma 6, Codice appalti, che l'offerente fornisca prova dei requisiti di capacità tecnica e professionale nel settore, mediante deposito:

- a) elenco dei principali servizi in materia di energia espletati negli anni 2017, 2018 e 2019;
- b) indicazione dei tecnici responsabili del controllo di qualità.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del "Codice dei contratti pubblici" devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al precedente punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

(Devono essere mantenute anche le seguenti previsioni:)

I requisiti di cui al precedente punto 7.2. devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, e comunque dall'operatore che eseguirà la prestazione; fermo rimanendo, comunque, che la mandataria deve comunque assumere i requisiti in misura maggioritaria.

I requisiti di cui al precedente punto 7.3. devono essere posseduti da raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nel suo complesso, e, in particolare, dall'operatore che eseguirà la prestazione, fermo rimanendo che la mandataria deve comunque assumere i requisiti in misura maggioritaria.

La mandataria, ai sensi dell'art. 83 comma 8 del "Codice dei contratti pubblici", deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1. lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità economica e finanziaria** nonché **tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

8.1. Qualora in fase di indagine di mercato l'operatore economico abbia dichiarato di ricorrere all'avvalimento, deve confermare il contenuto di quanto già dichiarato.

Parimenti l'ausiliario deve dare conferma delle dichiarazioni già rese in sede di indagine di mercato.

8.2. Nella diversa ipotesi in cui l'operatore invitato intenda associarsi con un mandante privo dei requisiti richiesti, quest'ultimo può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 10.1, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti prevista in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del "Codice dei contratti pubblici"; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del medesimo Codice. L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del Codice dei contratti pubblici". Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del medesimo Codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

La stazione appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del "Codice dei contratti pubblici" e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data il subappalto non è comunque consentito.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

10. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione è disciplinata dalla presente Lettera di Invito, dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana- Giunta Regionale – Start GR" e consultabili all'indirizzo internet <https://start.e.toscana.it/regione-toscana>, nella sezione Normativa.

La procedura si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma AcquistiRete MEPA.

10.1. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del "Codice dei contratti pubblici", i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del medesimo Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del "Codice dei contratti pubblici" si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del "Codice dei contratti pubblici", la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5 del “Codice dei contratti pubblici”, **avvengono tramite il sistema telematico** e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema MEPA.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sulla piattaforma MEPA.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita la piattaforma MEPA, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

10.2. RICHIESTA CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante **la proposizione di quesiti** scritti da formulare attraverso l'apposita Area comunicazioni della piattaforma, **entro e non oltre le ore 12:00 del 10.06.2020.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del “Codice dei contratti pubblici”, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine** fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio della presente gara.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al suddetto termine.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

10.3. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

10.4. POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari

qualificati presente nella lista di fiducia (*trusted list*) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione Europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il MEPA, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2015.

Per partecipare alla gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre il giorno 30.06.2020 alle ore 12:00 pena l'irricevibilità**, la seguente documentazione:

- **Documentazione Amministrativa di cui al successivo punto A**

- **Offerta Economica di cui al successivo punto C.1**

Il R.U.P. procederà alla apertura dei plichi (e, cioè, ad accedere al sistema telematico e a scaricare e consultare gli allegati in essi contenuti) tra le ore 12 e le ore 13 del giorno previsto per la scadenza dell'inserimento della offerta nel sistema telematico.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio sopra indicato.

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;
- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente Lettera di invito, nel Capitolato Speciale e nello schema di convenzione con rinuncia a ogni eccezione;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente lettera di invito, presentare una nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per quanto riguarda invece le “dichiarazioni integrative”, e cioè:

Mod. n. 1 - Dichiarazioni integrative;

Mod. n. 2 - Dichiarazioni integrative ausiliario e consorziato esecutore;

Mod. n. 3 - Dichiarazioni RTI non costituiti;

Modello di offerta economica

è preferibile utilizzare i modelli resi disponibili dalla Stazione Appaltante all'indirizzo internet:

<https://www.tribunale.livorno.it/pagDocumentazione/riscaldamento.aspx>

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti di cui alla lett. A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire attraverso il MEPA la **Domanda di partecipazione** e le **dichiarazioni integrative**, il **DGUE** nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

In particolare:

- Domanda di partecipazione;
- Documento di gara unico europeo – D.G.U.E.;
- Modello n. 1 contenente le dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori;
- Modello n. 2 contenente le dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria, **(necessario, a pena di esclusione, se ricorrono le condizioni)**;
- atto da cui risulti la costituzione dell'operatore economico riunito **(necessario, a pena di esclusione, in caso di partecipazione alla procedura in forma associata)**;
- Garanzia provvisoria;
- Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione della convenzione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La “**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**”, soggetta all'**imposta di bollo** ai sensi del D.P.R. 642/1972, è generata dal sistema telematico, deve essere prodotta con le modalità indicate nella presente Lettera di Invito e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE);

- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell'operatore economico, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate, tramite il sistema, le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5 del “Codice dei contratti pubblici”;

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del “Codice dei contratti pubblici”;

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente Lettera di Invito, nel Capitolato Speciale e nei suoi eventuali allegati;

- Le dichiarazioni:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto della convenzione, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario** costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la Domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la Domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del "Codice dei contratti pubblici", la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di forma associata, l'inserimento dovrà essere eseguito dal soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce nel sistema, nell'apposito spazio riservato alla Procura:

- l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;
- oppure la relativa copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio;
- oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

MODALITA' PAGAMENTO BOLLO

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione - del valore di Euro 16,00 - dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Tribunale di Livorno, *via De Larderel n. 88* – Livorno, codice fiscale: 80007220496);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZP);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo - **CIG: 8309842A8B**).

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta deve essere commisurato al numero delle domande di partecipazione.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio “**Comprova imposta di bollo**” copia informatica dell’F23.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO- DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione nella documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura dell'affidamento in concessione e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Tale punto è stato compilato dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce nel sistema nell'apposito spazio:

- 1.1) DGUE dell'ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 1.2) dichiarazione sostitutiva, da rendersi tramite il **Modello 2 (Dichiarazioni integrative ausiliario e consorziato)**, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
 - indica eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'articolo 80, comma 3 del Codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente Lettera di invito;
 - rende le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo seguente denominato “Modulo Dichiarazioni integrative n.1, 2, 6 e 7”;
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente;

- attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- si impegna a subentrare, ai sensi dell'art.186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n.267 del 1942, al concorrente ausiliato nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione della convenzione, o non sia, per qualsiasi ragione, più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione;
- dichiara di essere consapevole della responsabilità in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della convenzione;

1.3) il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, **la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria per lo svolgimento della concessione, tramite relativa indicazione puntuale (il personale deve essere indicato, oltreché per ruolo, anche nominativamente; così le attrezzature devono essere specificamente indicate in dettaglio), nonché la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento;**

1.4) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente lettera di invito (Sez. A-B-C-D). Si evidenzia che, con riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, il concorrente dovrà dichiarare anche la presenza di eventuali condanne non definitive.

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice, già indicati nella domanda di partecipazione.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 7.1 della presente lettera di invito;

- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 della presente lettera di invito;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica di cui al par. 7.3 della presente lettera di invito.
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente:

- *nel caso di impresa singola*: dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa singola partecipante;
- *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE*: dai legali rappresentanti o procuratori di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- *nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili*: dai legali rappresentanti o procuratori del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- *nel caso di aggregazioni di imprese di rete*: dai legali rappresentanti o procuratori di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del "Codice dei contratti pubblici", devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del medesimo Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della Lettera di Invito.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

MODELLO 1 “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE”

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, tramite il **Modello 1 “Dichiarazioni integrative”**, allegato alla presente lettera di invito, con le quali:

1. dichiara:

1.1 che per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, **compreso i soggetti cessati** dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) e di cui all’art. 80, comma 2 del Codice;

1.2 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione oltre a quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. dichiara:

2.1 con riferimento all’art. 80, comma 5, lett. c), la sussistenza o meno di condanne anche non definitive per gravi illeciti professionali;

2.2 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e lett. c-ter) del d.lgs. n. 50 del 2016;

2.3 che per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del medesimo decreto legislativo;

3. dichiara:

3.1 di avere esaminato tutta la documentazione tecnica;

3.2 di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sullo svolgimento della concessione;

3.3 di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati e l’offerta prezzo nel complesso remunerativa e tali da consentire il ribasso offerto;

3.4 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia delle prestazioni in oggetto;

4. dichiara:

4.1 che l’offerta ha validità per almeno 180 gg dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;

- 4.2 la immediata disponibilità a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, anche sotto le riserve di legge, nelle more della formalizzazione degli atti contrattuali, qualora richiesta dalla Stazione Appaltante;
- 4.3 di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia ambientale, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; e di aver tenuto altresì conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

5. dichiara:

5.1 "Il sottoscritto concorrente elenca tutte le ditte/società (denominazione, ragione sociale e sede) indipendentemente dal fatto che partecipino alla gara, rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, il concorrente dichiarante si trova in situazione di controllo diretto e/o indiretto o come controllante o come controllato";

5.2 "Il sottoscritto concorrente si obbliga a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dello svolgimento della concessione, nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento ad imprese terze";

5.3 "Il sottoscritto concorrente si obbliga a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari";

5.4 "Il sottoscritto concorrente si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante senza ritardo, e fino al completamento dell'opera, ogni eventuale variazione nei propri assetti societari nonché negli assetti societari di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti chiamati a realizzare l'intervento;

6. dichiara di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Ministro della Giustizia con D.M. 23.02.2018 e successive modifiche;

7. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

8. dichiara di non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del d.lgs. 50 del 2016;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente dichiara inoltre:

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale richiesti al paragrafo 7.1 della presente lettera di invito:

12. dichiara di essere iscritto al Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e conferma quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse nel relativo Allegato 1, al paragrafo 2

Con riferimento alla capacità economica e finanziaria richiesta al paragrafo 7.2 della presente lettera di invito:

dichiara che il fatturato minimo annuo (nel 2017 e 2018), compreso il fatturato relativo al settore di attività oggetto del presente appalto, è stato pari a:

- € nel 2017;
- € nel 2018.

Con riferimento alla capacità tecnica richiesta al paragrafo 7.3 della presente lettera di invito:

Dichiara:

- a) che l'elenco dei principali servizi in materia di energia espletati negli anni 2017, 2018 e 2019 è il seguente:
.....
- b) che i tecnici responsabili del controllo di qualità di cui dispone l'impresa sono i seguenti:
.....

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese utilizzando il **Modello 1** (allegato alla presente Lettera di invito) che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o

aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito.

L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della Lettera di invito:

ciascun concorrente inserisce negli appositi spazi del sistema telematico le dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il Modello 2, allegato alla presente lettera di invito.

Per ausiliaria e consorziata esecutrice:

ciascun concorrente inserisce negli appositi spazi del sistema telematico le dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il Modello 2, allegato alla presente lettera di invito, da ciascuna ausiliaria e da ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e lettera c) del d.lgs. 50 del 2016.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente **inserisce negli appositi spazi del sistema telematico:**

15. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
16. la garanzia provvisoria può essere versata mediante bonifico alla sezione di tesoreria provinciale oppure mediante fideiussione a prima richiesta e irrevocabile, rilasciata da primaria banca o compagnia assicurativa; inoltre, ciascun operatore economico deve depositare impegno dello stesso fideiussore (o di diversa banca o compagnia assicurativa) a rilasciare - in caso di aggiudicazione - la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, a norma dell'art. 93 comma 8 d. lgs. 50/2016.
17. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:**
18. copia conforme della **certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
19. copia della **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC;
20. copia informatica dell'F23 relativo all'imposta di bollo.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Deve essere prodotta ed inserita nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema START, la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, in originale sottoscritto digitalmente o in copia autentica rilasciata dal notaio.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila, in originale sottoscritto digitalmente o in copia autentica rilasciata dal notaio;
- statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica rilasciata dal notaio.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti e della percentuale del servizio, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni e la documentazione di cui al presente punto devono essere inserite nell'apposito spazio.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari ad Euro **2.691,92** (Euro duemilaseicentonovantuno/92), corrispondente al 2% del valore della concessione (salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice) da versarsi

a.1) presso la sezione di tesoreria provinciale, secondo le modalità stabilite dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 6 novembre 2018, n. 27, sul seguente Iban: **IT16S0100003245311400000001**, indicando il Codice Univoco di Ufficio del Tribunale di Livorno: E9JCK1, il CIG e il numero identificativo della gara;

a.2) o mediante fideiussione dello stesso importo, che dovrà essere rilasciata da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice;

b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata stipula della convenzione, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della convenzione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita** da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

La garanzia provvisoria invece non potrà essere prestata in contanti, con bonifico, in assegni circolari, perché il Tribunale non dispone di un conto corrente.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2019, n. 31 (GU n. 83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per la data che verrà indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio.

La suddetta documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione, sottoscritta con firma digitale, della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell'apposito spazio previsto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

L'operatore economico per fruire di dette riduzioni:

- dichiara nel DGUE di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016;

- inserisce a sistema, nell'apposito spazio riservato alle certificazioni, la scansione dell'originale cartaceo, corredata da attestazione di conformità firmata digitalmente. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto

dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad Euro 70,00 (Euro settanta/00), salve eventuali diverse disposizioni che dovessero sopraggiungere.

B- DOCUMENTAZIONE TECNICA

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto nella documentazione tecnica.

C- DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

La documentazione economica contiene, a pena di esclusione:

C.1. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all'importo a base di gara di Euro 134.596,12 (centotrentaquattromilacinquecentonovantasei/12), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto della presente concessione.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.l.10 febbraio 2009 n. 5 l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.l. 10 febbraio 2009 n. 5,

l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino i prezzi massimi delle prestazioni a base di gara.

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del d.lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula della convenzione.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'operatore deve accertarsi che i file prodotti non abbiano una dimensione (espressa in MegaByte) superiore a quella consentita dal portale MEPA.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del "Codice dei contratti pubblici".

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48 comma 4 del "Codice dei contratti pubblici") sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del "Codice dei contratti pubblici" e facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La gara si svolgerà mediante seduta pubblica davanti al Responsabile unico del procedimento, che il 30.06.2020 tra le ore 12 e le ore 13 scaricherà dal portale AcquistinRete MEPA le offerte e gli allegati.

14. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento si chiudono le operazioni di gara e si trasmettono al RUP tutti gli atti ed i documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto 14.4., la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass;

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'affidamento.**

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dalla convenzione laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La convenzione è stipulata in modalità elettronica ed è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010.

La stipula della convenzione sarà subordinata ai seguenti adempimenti:

a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, a:

a.1) fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula della convenzione e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese

per la convenzione, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016;

a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990, nonché l'inesistenza di partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;

b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna del servizio se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione Appaltante:

una dichiarazione cumulativa:

--- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

--- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

--- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) in caso di Raggruppamenti/Consorzi gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.3), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:

c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 12 e 13, del Codice dei contratti;

c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile;

c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio ai sensi degli articoli 48, comma 7, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione del servizio; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente

accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c.4) dai lavoratori autonomi;

d) se l'aggiudicatario non stipula la convenzione nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la stipula della convenzione, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante;

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;

f) l'aggiudicatario, su eventuale richiesta della Stazione Appaltante di emissione delle fatture, dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica;

g) l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal codice di condotta dei dipendenti del Ministero della Giustizia (D.M. 23.02.2018 e successive modifiche)

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia relativa alla procedura di gara di cui alla presente Lettera di Invito sarà di esclusiva competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Qualunque controversia derivante dal contratto sarà invece di competenza del Foro di Livorno.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 e successive m. e i. (di seguito anche "Codice Privacy") e degli Artt. 14 e 15 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti all'Amministrazione nell'ambito della presente procedura di affidamento o comunque raccolti dalla stessa a tale scopo, è finalizzato unicamente allo svolgimento della stessa e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti e al soddisfacimento di tutti gli oneri di Legge.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Tribunale con sede in via De Larderel 88, Livorno (recapiti: Telefono +39 0586 252212, e-mail presidente.tribunale.livorno@giustiziacert.it).

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 32 del Regolamento 2016/679 UE (GDPR) e dall'Allegato B del Decreto Codice Privacy in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 29 GDPR, conformemente ai principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell' Art. 5 GDPR.

Il trattamento comporta anche l'utilizzo di dati rientranti nelle categorie particolari di dati (ai sensi degli Artt. 26 e 27 del Codice Privacy e degli Artt. 9 e 10 del GDPR).

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati e per adempiere agli obblighi normativi e di tutela legale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed indispensabile per il corretto sviluppo dell'istruttoria e per gli altri adempimenti procedurali e, l'eventuale rifiuto del conferimento da parte dell'interessato, comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara.

I dati raccolti dall'Amministrazione, comprese le categorie di dati particolari, potrebbero essere comunicati, per adempimenti procedurali e per ottemperare a obblighi di Legge e regolamentari, ad altri destinatari.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea (oppure a seconda dei casi: saranno trasferiti all'estero, sia in Paesi Ue che extra UE).

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dall'Art. 7 del Codice Privacy e degli Artt. dal 15 al 22 del GDPR (accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione, portabilità, limitazione) con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento e, eventualmente, presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (garante@gdpr.it o protocollo@pec.gdpr.it).

17. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti di gara è consentito ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Codice.

18. AVVERTENZE

- L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, comunica che la convenzione non conterrà la clausola compromissoria.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente documento, nel Capitolato Speciale con rinuncia ad ogni eccezione.

○ La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

○ Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo la data di scadenza indicata al precedente punto 10.5. "Modalità di presentazione della documentazione".

○ L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

○ L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione efficace ove lo richiedano motivate esigenze e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

○ L'aggiudicazione efficace non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione della convenzione risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

Il Presidente
dott. Massimo Orlando
(firmato digitalmente)